

BANDO PUBBLICO – ANNO 2021 COMPETENZA 2020 - PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LE ABITAZIONI AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RENDE NOTO

In esecuzione della Determina del Dirigente della Sezione Politiche Abitative della Regione Puglia n. 514 del 13/12/2021 sono aperti i termini per la partecipazione al Bando Pubblico al fine dell'assegnazione di contributi integrativi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ai sensi dell'art.11 della legge 9.12.1998 n.431 relativi all'anno 2020.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Per la partecipazione al bando pubblico il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

- a) REDDITO COMPLESSIVO del nucleo familiare conseguito nel 2020 non superiore all'importo di Euro 13.405,08 (Fascia "A");
Oppure
 - b) REDDITO COMPLESSIVO del nucleo familiare conseguito nel 2020 (*il reddito di riferimento è quello definito dall'art.3, comma 1 lettera e della L.R.n.10/2014 con le riduzioni previste dalla legge 457/78 art. 21 e successive modificazioni ed integrazioni*), non superiore all'importo di Euro 15.250,00 (Fascia B");
- Inoltre:**
- c) Cittadinanza italiana;
 - d) Cittadinanza in uno Stato appartenente all'Unione Europea purché in possesso di Attestazione anagrafica di cittadino dell'Unione, ai sensi del D.Lgs. n.30 del 06/02/2007;
 - e) Cittadinanza in uno Stato non appartenente all'Unione Europea purché in possesso di titolo di soggiorno in corso di valido dal 2020 ad oggi;
 - f) Residenza nel Comune di **San Vito dei Normanni** nell'immobile, condotto in locazione come abitazione principale, per il quale si richiede il contributo;
 - g) Contratto di locazione ad uso abitativo nel corso dell'anno 2020, regolarmente registrato, per un immobile che non rientri nelle categorie catastali A1,A8,A9 e che, per quanto attiene alla superficie utile, non superi 95 mq., fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi (6 persone ed oltre) oppure presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne o di disabile (con disabilità superiore al 74%) oppure con n.2 figli maggiorenni disoccupati o studenti oppure n.3 figli minorenni a carico o nucleo familiare monogenitoriale o separato/divorziato (residente in Puglia da almeno 5 anni, con disponibilità reddituale, determinata da pronuncia del Giudice, inferiore al doppio dell'importo di assegno sociale e con assegnazione della casa e assegno di mantenimento al coniuge, con figli minori o non autosufficienti a carico; viene invece escluso se è stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona)
 - h) L'abitazione condotta in locazione non trovasi in zona di pregio, come definito da accordi comunali ai sensi dell'art.3, comma 3 della L.n.431/98 e decreti ministeriali attuativi del 5/3/99, art.1, e del 30/12/2002, art.1, comma 2, ovvero, trovasi in zona di pregio ma è in cattive condizioni, gli infissi non sono in buono stato-manca o non funziona il riscaldamento-manca o non funziona l'autoclave-manca l'ascensore se l'appartamento è dal terzo piano in su;
 - i) Il Richiedente non abbia vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado (figlio/a-padre-fratello-sorella-nonno-nipote (figlio di figlio/a) del richiedente o della moglie) o di matrimonio con il locatario;
 - j) Nessun componente del Nucleo familiare relativamente all'anno 2020 abbia titolarità dell'assegnazione in proprietà immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile (alloggi ex IACP, case parcheggio, etc.);
 - k) Nessun componente del Nucleo familiare sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su un alloggio/i, adeguato alle esigenze del nucleo familiare medesimo così come definito all'art.3 comma 1 lettera c della L.R. n.10/2014, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio, oppure nel caso la titolarità sia relativa alla "nuda proprietà".
 - l) Di non aver richiesto, in sede di Dichiarazione dei Redditi prodotti nel 2020, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con contratto stipulato ai sensi della legge 431/98.
 - m) Di non avere beneficiato, per tutti i 12 mesi dell'anno 2020, della quota destinata all'affitto del cosiddetto Reddito di Cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2020, n.4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2020, n.26, e s.m.i.
 - n) Di non aver beneficiato per tutti i 12 mesi dell'anno 2020 di contributi Fitti Covid-19. Nel caso si sia ricevuto il contributo fitti Covid 19 il presente contributo sarà ridotto escludendo i soli mesi per i quali si è percepito il beneficio.

SI PRECISA CHE:

1. Per REDDITO COMPLESSIVO di ogni componente del nucleo familiare dovrà essere utilizzato, si esemplifica, per il modello Certificazione Unica 2021 – Dati Fiscali rigo 1 o rigo 2, per il modello 730/2021 redditi 2020: il rigo 11, Quadro 730-3; per il modello Unico PF 2021 il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD; vanno obbligatoriamente computati inoltre, pena esclusione, tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità comprese quelli esentasse, fatta eccezione per l'Indennità di Accompagnamento, l'Assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi (art.3, comma 1, lettera e) della L.R. n.10/2014, integrato dalla L.R. n.67/2017, il contributo libri scolastici e il contributo canoni di locazione; Occorre inoltre fare attenzione ad inserire i redditi dei componenti che facevano parte del nucleo familiare nell'anno 2020 (o anche ratei di redditi nel caso sin cui siano stati presenti solo per una parte dell'anno).
2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Ne fanno parte, inoltre, i conviventi more-uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali sino al terzo grado, gli affini sino al secondo grado, purché la convivenza sia stabile e sia dimostrata nelle forme di legge;
3. Il valore del canone di locazione corrisposto nel 2020 è quello risultante dal contratto di locazione ad uso esclusivamente abitativo primario al netto degli oneri accessori, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente e regolarmente registrato presso l'Ufficio di Registro;
4. Per i soggetti di cui alla precedente lettera **a)** il contributo viene assegnato se l'incidenza del canone di locazione sul Reddito risulti non inferiore al 14%;
5. Per i soggetti di cui alla precedente lettera **a)** il contributo non può essere superiore a Euro 3.098,74;
6. Per i soggetti di cui alla precedente lettera **b)** la legge 457/78 art. 21 (a cui si riferisce l'art.3 comma 1 lettera e della L.R. n.10/2014) e successive modificazioni ed integrazioni prevede che il REDDITO COMPLESSIVO del nucleo familiare conseguito nel 2020 è diminuito di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento. Il Reddito così calcolato non deve essere superiore a Euro 15.250,00;
7. Per i soggetti di cui alla precedente lettera **b)** il contributo viene assegnato se l'incidenza del canone di locazione sul Reddito, calcolato secondo i criteri suddetti, risulti non inferiore al 24%;
8. Per i soggetti di cui alla precedente lettera **b)** il contributo non può essere superiore Euro 2.324,06;
9. Per i Nuclei Familiari che dichiarano reddito "ZERO" e/o nel caso in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b) sia superiore al 90%, alla domanda deve essere allegata, pena l'esclusione, la documentazione indicata di seguito, attestante chi e come ha dato il sostegno economico che ha permesso il pagamento dei canoni di locazione.
10. In ottemperanza al disposto della L.R. 15 novembre 2017, n. 45, art. 6, comma 4, lettera b), destinatari dei contributi sui canoni di locazione anno 2020 potranno essere anche i coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico, aventi i seguenti requisiti: a) genitori separati o divorziati residenti in Puglia da almeno cinque anni; b) disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell'importo stabilito per l'assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e

dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge; c) presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 45/2017, è escluso dai benefici il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. n. 11/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 38/2009, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.

11. Il contributo sarà erogato esclusivamente per il numero di mesi per i quali non ha percepito alcun contributo fitto; Pertanto si farà la differenza tra il numero di mesi di locazione ed il numero di mesi di quota fitto ricevuta con il Reddito di Cittadinanza e il numero di mesi di Contributo Fitto Covid-19 ricevuti.
12. L'erogazione dei contributi da effettuarsi in unica soluzione, è condizionata al trasferimento dei fondi da parte della Regione Puglia e comunque entro 60 giorni dalla effettiva disponibilità delle risorse assegnate. In caso di insufficienza dei fondi i contributi verranno erogati applicando alla originaria entità una riduzione proporzionale alla differenza fra la somma disponibile e l'importo complessivo delle richieste ammesse;

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate su appositi moduli in dotazione presso

- l'ufficio Servizi Sociali del Comune sito in via De Gasperi dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, ed il Martedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00

La domanda contiene un questionario – sottoforma di autocertificazione – formulato con riferimento ai requisiti di ammissibilità e alle condizioni soggettive il cui possesso dà diritto al contributo relativo. Si comunica, inoltre, per gli effetti della legge 196/2003 e successive modificazioni (legge sulla privacy) che i dati personali dei concorrenti, raccolti e custoditi dal Comune, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui alla legge 431/1998.

È obbligatorio allegare alla domanda

- **Copia di documento d'identità del Richiedente/Dichiarante in corso di validità**
- **Solo per i Nuclei Familiari che dichiarano reddito "ZERO" e/o nel caso in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b) sia superiore al 90%, alla domanda deve essere allegata pena l'esclusione:**
 - **Dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune;**
 - **Oppure, la dichiarazione relativa alla FONTE ACCERTABILE utilizzata per il pagamento del canone (indicandone gli estremi)**
 - **Oppure, nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito dal proprio Nucleo Familiare, che deve essere congruo rispetto al sostegno fornito.**

Inoltre per una più spedita e corretta istruttoria della pratica, per consentire il controllo preventivo e successivo, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali, si richiede di allegare alla domanda la seguente documentazione:

- Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- Copia della ricevuta di versamento tassa di registro del contratto relativa all'anno 2020 documentazione attestante la scelta dell'opzione della cedolare secca;
- Copia della visura catastale o cartella di pagamento della TARI da cui poter rilevare i mq. utili dell'abitazione condotta in locazione;
- Copie ricevute pagamento del canone per l'anno 2020;
- Copia della dichiarazione dei redditi (Mod. Certificazione Unica-730-Unico 2021) di ciascun componente del nucleo familiare relativamente ai redditi percepiti nell'anno 2020 e dichiarati nel prospetto riepilogativo della domanda;
- Copia dell'Attestazione anagrafica di cittadino dell'Unione Europea (per i Cittadini dell'Unione europea);
- Titolo di soggiorno in corso di validità dal 2020 a tutt'oggi;
- Visura catastale/autocertificazione di eventuali proprietà immobiliare da cui risulti la categoria catastale e l'inadeguatezza o l'inabitabilità dell'immobile come da punto k) dei requisiti per l'ammissione;
- Documentazione a comprova della particolare situazione di debolezza sociale dichiarata;
- Altra documentazione a conferma di quanto dichiarato in autocertificazione.
- Modulo banca con l'indicazione IBAN corretto su cui effettuare l'accredito. Si fa presente che il cc.postale contrassegnato dai seguenti **CAB/ABI 07601/03384** non può essere utilizzato per il pagamento tramite bonifico.
- Documentazione attestante l'importo totale ricevuto come **Reddito di Cittadinanza** e il numero di mesi dell'anno 2020 nei quali lo si è ricevuto
- Documentazione attestante l'importo totale ricevuto come **Contributo Fitto Covid-19** e il numero di mesi dell'anno 2020 nei quali lo si è ricevuto

L'erogazione del contributo avverrà a seguito di controlli, anche a campione, disposti dall'Ufficio circa la veridicità di quanto dichiarato dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare. Il Comune si riserva di richiedere in qualunque momento la documentazione relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate.

Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi di legge (Art.75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445) e le relative richieste escluse dai benefici.

ATTENZIONE: Il Comune nel caso di dichiarazioni dubbie invia la documentazione agli organi competenti per il controllo dei redditi e di tutto quanto dichiarato nelle autocertificazioni.

SARÀ INOLTRE MOTIVO DI ESCLUSIONE:

- **L'incompletezza della domanda di partecipazione;**
- **La mancata apposizione della firma del richiedente;**

Le domande di partecipazione devono essere presentate, dalla data di pubblicazione del presente Bando ed entro il giorno **11/02/2022 ore 14,00**, pena l'esclusione, presso l'UFFICIO Protocollo del Comune di San Vito dei Normanni oppure spedite a mezzo PEC all'indirizzo comunesanvitodeinormanni@pec.rupar.puglia.it, al Responsabile del Servizio del Comune di San Vito dei Normanni e comunque pervenute entro il **11/02/2022 ore 14,00**.

Nel caso di presentazione per via telematica mediante indirizzo personale di posta elettronica certificata (PEC) ovvero di un proprio delegato alla trasmissione, si avrà cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato .pdf. In caso di invio tramite un delegato, alla PEC deve essere allegato il documento di delega alla trasmissione firmato dal richiedente e il documento di riconoscimento del delegato.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti atti a verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate e di richiedere in qualunque momento documentazione integrativa relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate.

Data del Bando: San Vito dei Normanni lì 11/01/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Francesco Palma)